



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
SERVIZIO II – PATRIMONIO ARCHIVISTICO

CIRCOLARE N. 13

*Prot. n. 5016*  
*Class. 28.34.04/111*

Alle Soprintendenze archivistiche  
Alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

e p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero della cultura

OGGETTO: Consultazione degli archivi storici degli enti pubblici.

È giunta a questa Direzione generale la richiesta di fornire chiarimenti in merito alla procedura finalizzata alla consultazione degli archivi storici degli enti pubblici e, in particolare, se sussista in capo all'utente l'obbligo di presentare preventivamente domanda alla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica. Al fine di rendere omogeneo il comportamento di codesti Istituti e di assicurare parità di trattamento ai richiedenti, in una logica di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), i documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ed istituto pubblico sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato (che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data), e di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data, ma il termine è di



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
SERVIZIO II – PATRIMONIO ARCHIVISTICO  
Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06 6723 61  
PEC: mbac-dg-a.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-a.servizio2@beniculturali.it



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
SERVIZIO II – PATRIMONIO ARCHIVISTICO

settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare).

Pertanto, la consultazione degli archivi storici degli enti pubblici non è soggetta ad autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio né sussiste, in capo all'utenza, alcun obbligo di comunicazione al riguardo: non risulta, dunque, opportuno che venga preventivamente richiesto agli studiosi l'inoltro di domande di consultazione che possano configurarsi, su un piano sostanziale, come richieste di autorizzazione, rimanendo a carico del soggetto conservatore tanto l'ammissione alle sale di studio degli utenti quanto la cura degli adempimenti finalizzati alla consultazione dei documenti in base ai relativi regolamenti interni.

L'eventuale raccolta di dati a fini statistici da parte di codeste Soprintendenze potrà essere ugualmente realizzata mediante la loro richiesta in modalità aggregata direttamente agli enti vigilati, secondo la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) ritenuta più opportuna in relazione alle finalità che il rilevamento intende perseguire, ferme restando le previsioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Si confida nel puntuale adempimento delle indicazioni sopra riportate.

Roma, 15. III. 2022

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Anna Maria Buzzi

MM/SM

